

INVIATA VIA E-MAIL
Il documento non verrà trasmesso a mezzo posta
(art. 6, comma 2, legge 412 del 31.12.1991)



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE**

**DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
UFFICIO DI SEGRETERIA
DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELLA CAMPANIA
IL DIRIGENTE**

Napoli, 27 settembre 2011

AGENZIA delle ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE della CAMPANIA
UFFICIO DEL CONTENZIOSO
NAPOLI

AGENZIA del DEMANIO
FILIALE della CAMPANIA
UFFICIO del CONTENZIOSO
NAPOLI

AGENZIA del TERRITORIO
DIREZIONE REGIONALE della CAMPANIA
UFFICIO del CONTENZIOSO
NAPOLI

AGENZIA delle DOGANE
DIREZIONE REGIONALE della CAMPANIA
UFFICIO del CONTENZIOSO
NAPOLI

ORDINI PROFESSIONALI:

AVVOCATI
DOTTORI COMMERCIALISTI
CONSULENTI del LAVORO
INGEGNERI
ARCHITETTI
GEOMETRI
PERITI EDILI
DOTTORI AGRONOMI
PERITI AGRARI

UFFICIO TRIBUTI
COMUNE di Napoli
Avellino
Benevento
Caserta
Salerno

Prot. 5134

Oggetto: Introduzione nota di iscrizione a ruolo nel processo tributario.

Come è noto l'art. 22 comma 1 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, come modificato dall'art. 2, comma 35 quater, lettera c), del d.l. 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, ha introdotto, a decorrere dal 17 settembre 2011 (giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. serie generale n. 216 del 16 settembre 2011 della predetta legge di conversione), l'obbligo per la parte ricorrente/appellante di depositare, all'atto della costituzione in giudizio, la "nota di iscrizione a ruolo del ricorso/appello nel registro generale dei ricorsi o degli appelli".

Il modello da compilare, che si allega in formato PDF, è reperibile sui siti Intranet ed Internet del Dipartimento delle Finanze.

La Direzione della Giustizia Tributaria con circolare n. 14744 del 16 settembre 2011 ha altresì precisato che nel caso di mancato deposito della predetta "nota di iscrizione a ruolo", al ricorrente/appellante verrà rilasciata unicamente una ricevuta di deposito di altra documentazione, recante la dicitura "ricorso/appello privo di iscrizione a ruolo", mentre all'attribuzione del numero di registro generale si procederà solo all'atto della richiesta di iscrizione a ruolo, tramite la presentazione del citato modello.

Nello spirito di collaborazione che contraddistingue i rapporti tra uffici della Pubblica Amministrazione e tra quest'ultimi, i contribuenti ed i loro rappresentanti, si pregano gli Uffici, gli Enti e gli Ordini professionali in indirizzo di dare ampia diffusione alle nuove disposizioni normative agli uffici periferici, agli eventuali Concessionari o difensori ed ai propri iscritti, onde consentire che, all'atto del deposito dei ricorsi/appelli, i soggetti incaricati siano già muniti della predetta "nota di iscrizione a ruolo" debitamente compilata e sottoscritta, anche al fine di evitare spiacevoli "attese" che si potrebbero verificare agli sportelli della ricezione atti delle Commissioni Tributarie, nel caso in cui la predetta nota venisse compilata al momento stesso del deposito.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti

Il Dirigente

Carla Camera

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 d.lvo 39/1993